



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio politiche della casa

Via Romagnosi n. 9 – 38122 Trento

T +39 0461 492710

pec uff.casa@pec.provincia.tn.it

@ uff.casa@provincia.tn.it

Alle
Comunità di Valle e Territorio Val d'Adige

Loro Sedi

invio tramite PITre

S179/2020/23.7.2-2019-3/AR/SC/SB/EA

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

Oggetto: Effetti delle misure provinciali adottate per l'emergenza covid-19 sulla disciplina del contributo integrativo per la locazione sul libero mercato

Con la presente si intendono fornire alcuni chiarimenti relativamente agli effetti prodotti sulla disciplina del contributo integrativo per la locazione sul libero mercato, di cui agli artt. 29 e ss. del decreto del Presidente della Provincia 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg. (Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica), dalle misure adottate dalla Giunta provinciale per far fronte all'emergenza covid-19.

Con ordinanza del Presidente della Provincia del 18 marzo 2020 è stata disposta, al punto 1., lett. a) *“la sospensione dei termini massimi, anche perentori, di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità”* e lett. d), *“la sospensione dei termini per adempiere ad oneri amministrativi e/o obblighi informativi o per la conclusione delle attività oggetto di finanziamento, posti a carico dei soggetti destinatari dei provvedimenti, per il periodo decorrente dal 23 febbraio 2020 e fino al ventesimo giorno successivo all'ultimo giorno di efficacia del DPCM 9 marzo 2020 emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) e degli eventuali successivi decreti aventi le medesime finalità.”*

Alla data odierna, per effetto del nuovo DPCM 10 aprile 2020, tale sospensione è efficace fino alla data del 23 maggio 2020. Tuttavia, come precisato nell'ordinanza, il termine finale della sospensione potrebbe essere differito in caso di emanazione di successivi decreti governativi aventi le medesime finalità.

Tutti i termini sospesi, per i quali verranno fornite di seguito ulteriori precisazioni, ricominceranno a decorrere a partire dalla data ultima di efficacia della sospensione, secondo le rispettive scadenze.

1. Contributo integrativo edizione 2018 – domande presentate dal 01/07 al 30/11/2018 e concessione nell'anno 2019

Per quanto riguarda il contributo integrativo per la locazione – edizione 2018, il problema della sospensione dei termini si pone principalmente per l'art. 29, co. 3-*bis* del regolamento 17-75, ove si prevede che *“ai fini della rideterminazione dell'ammontare del contributo integrativo, il nucleo familiare che ha ottenuto il riconoscimento della componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), deve darne comunicazione all'ente locale entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione”*.

Ai sensi dell'art. 34, co. 2, lett. c-*bis*) del regolamento 17-75, *“la mancata comunicazione del riconoscimento della componente del reddito di cittadinanza prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge n. 4 del 2019, entro il termine di un mese dall'inizio della sua erogazione” è causa di decadenza* dal contributo integrativo.

Perciò, ai sensi della normativa richiamata, il beneficiario del contributo integrativo è tenuto a comunicare all'ente locale di aver ottenuto il riconoscimento della componente del reddito di cittadinanza precisata nel regolamento, entro un mese che decorre a partire dalla sua erogazione. Si conferma che, per effetto dell'ordinanza 18 marzo 2020, **tale termine è sospeso**.

In concreto, possono porsi due casi:

- a) l'erogazione del reddito di cittadinanza in favore del beneficiario del contributo integrativo era iniziata prima del 23 febbraio 2020, ma non era ancora stata comunicata all'ente locale. Al contempo, non era ancora decorso il termine di un mese previsto dal regolamento. In tal caso, il termine resta sospeso e ricomincerà a decorrere una volta concluso il periodo di sospensione individuato dall'ordinanza 18 marzo 2020;
- b) l'erogazione del reddito di cittadinanza in favore del beneficiario del contributo integrativo inizia successivamente al 23 febbraio 2020. In tal caso, il termine di un mese rimane sospeso e inizierà a decorrere una volta concluso il periodo di sospensione individuato dall'ordinanza 18 marzo 2020.

Resta fermo che, in entrambi i casi, il beneficiario può legittimamente effettuare la comunicazione all'ente locale durante il periodo di sospensione.

È importante sensibilizzare i beneficiari rispetto al fatto che il termine previsto per effettuare la comunicazione, una volta che ricomincerà a decorrere, resta previsto **a pena di decadenza** dal contributo e **deve essere tassativamente rispettato**. La sospensione, infatti, non incide in alcun

modo sugli obblighi disposti dal regolamento e sulle conseguenze della loro violazione, limitandosi ad ampliare la finestra temporale entro la quale devono essere adempiuti.

2. Contributo integrativo edizione 2019 – domande presentate dal 16/09 al 13/12/2019

A) Termine per la richiesta di reddito di cittadinanza o per la presentazione di una dichiarazione attestante la mancanza dei requisiti (art. 30, co. 3-ter regolamento 17-75)

Per quanto riguarda il contributo integrativo per la locazione – edizione 2019, la sospensione disposta dall'ordinanza 18 marzo 2020 riguarda innanzitutto l'art. 30, co. 3-ter del regolamento 17-75, ai sensi del quale: *“Se non sussistono le condizioni previste al comma 3 bis, **entro il termine di tre mesi dalla data di presentazione della domanda per il contributo integrativo, a pena di dichiarazione di inammissibilità della stessa, il soggetto richiedente o un componente del nucleo familiare di appartenenza è tenuto a presentare la richiesta di reddito di cittadinanza ai sensi del decreto legge n. 4 del 2019 oppure a trasmettere all'ente locale una dichiarazione attestante la mancanza da parte del nucleo familiare di appartenenza dei requisiti per l'accesso al reddito di cittadinanza**”.*

Si conferma che, anche in questo caso, **il termine di tre mesi previsto all'art. 30, co. 3-ter del regolamento 17-75 resta sospeso** per effetto dell'ordinanza 18 marzo 2020 e ricomincerà a decorrere una volta concluso il periodo di sospensione individuato dalla medesima ordinanza.

La sospensione riguarda, in concreto, soltanto coloro che, alla data del 23 febbraio 2020, in via cumulativa:

- non avessero ancora adempiuto agli obblighi previsti dall'art. 30, co. 3-ter del regolamento 17-75 (presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza oppure trasmissione all'ente locale di una dichiarazione attestante la mancanza dei requisiti)
- fossero ancora nei termini per adempiere a tali obblighi, non essendo ancora scaduti i tre mesi previsti nel regolamento. Questa circostanza può verificarsi soltanto per coloro i quali abbiano presentato domanda di contributo integrativo a partire dal 22 novembre 2019 (compreso) fino al 13 dicembre 2019 (compreso). Per tutti gli altri, il termine è definitivamente scaduto.

B) Approvazione delle graduatorie

Il termine ultimo per l'**approvazione delle graduatorie** è fissato al 30 aprile 2020 come disposto dall'art. 32, co. 4 del regolamento 17-75. Per effetto del richiamato punto 1, lettera a) dell'ordinanza 18 marzo 2020, anche questo **termine è sospeso**.

Ciononostante, è ben possibile che le graduatorie vengano approvate entro il termine ordinario, o comunque, prima dello scadere del termine ultimo risultante dalla sospensione. Peraltro, al fine di dare continuità al contributo, come si è sempre cercato di fare in passato, resta **auspicabile e preferibile** che, nonostante la sospensione, le graduatorie vengano comunque approvate **entro il 30 aprile 2020** o, al massimo, entro le settimane immediatamente successive.

In tal caso, occorre stabilire come trattare le domande che sono oggetto della sospensione di cui al punto A). Per tali domande, infatti, può ancora pendere il termine previsto per l'adempimento dell'obbligo disposto, **a pena di inammissibilità della domanda**, ai sensi dell'art. 30, co. 3-ter del regolamento 17-75. In questo caso, la sospensione dei termini di cui al punto A), può avere degli effetti sull'approvazione delle graduatorie.

Qualora ricorra la predetta circostanza è necessario prevedere **un'ammissione condizionata**. Ciò significa che il richiedente può essere inserito in graduatoria e, se collocato in posizione utile per l'accesso al contributo, la relativa concessione sarà sospensivamente condizionata all'adempimento degli obblighi di cui all'art. 30, co. 3-ter. Tali obblighi dovranno essere necessariamente adempiuti entro i termini di legge, che ricominceranno a decorrere una volta concluso il periodo di sospensione individuato dall'ordinanza 18 marzo 2020.

Solo una volta che l'ente locale abbia potuto verificare che il richiedente ha adempiuto correttamente a tutti gli obblighi previsti dal regolamento, compreso quello di cui all'art. 30, co. 3-ter, il contributo dovrà intendersi definitivamente concesso e si potrà procedere all'erogazione. Prima di tale momento non possono essere effettuati versamenti in favore del richiedente.

Si precisa infine che tutte le ulteriori questioni non oggetto della presente circolare sono attualmente oggetto di studio e potranno eventualmente essere definite con successivi provvedimenti legislativi.

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

LA SOSTITUTA DIRIGENTE
- dott.ssa Antonella Rovri -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)